



## SCHEDA DI INFORMAZIONE - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Ai sensi del D.Lgs 81/08

### INFORMATIVA CORSO PES e PAV

#### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ATTRIBUZIONE DELLA CONDIZIONE DI PES , PAV O PEC E DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA' "PEI" AI LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI**

La norma tecnica CEI 11-48 (CEI EN 50110-1) stabilisce che per qualsiasi genere di lavoro elettrico o non, in cui vi è la possibilità di rischio elettrico, ne deve essere valutata la complessità, al fine di individuare le figure professionali idonee ad operare;

queste sono così classificate:

**Persona esperta PES** Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.

**Persona avvertita PAV** Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.

**Persona comune PEC** Persona che non è esperta e non è avvertita.

Per valutare correttamente quale profilo professionale (PES, PAV o PEC) attribuire ad un operatore, è necessario riferirsi ai seguenti tre requisiti tra loro complementari:

**istruzione**, cioè la conoscenza dell'impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza;

**esperienza di lavoro maturata**, per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti;

**caratteristiche personali**, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l'operatore affidabile.

#### **Lavoratori dipendenti**

In base alla norma CEI 11-27 l'attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro.

Detta attribuzione, accompagnata dall'indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell'ambito aziendale.

Nel caso di lavoratori dipendenti che a giudizio del datore di lavoro risultano senza la prevista formazione teorica, questi potrà attribuire la condizione di PES e PAV subordinandola alla partecipazione ad una formazione teorica che preveda l'acquisizione delle conoscenze necessarie.



## SCHEDA DI INFORMAZIONE - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Ai sensi del D.Lgs 81/08

Il datore di lavoro deve valutare se l'attribuzione di PAV può essere conferita a un lavoratore dipendente in virtù di una pregressa formazione per affiancamento ad una persona cui sia stata attribuita la condizione di PES. Il profilo PEC non prevede alcuna attribuzione formale.

### **Datori di lavoro e lavoratori autonomi**

Per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, la condizione di PES o di PAV può essere autocertificata, quando richiesta dal committente, in base ad un'idonea documentazione contenente ad esempio: conoscenze teorico pratiche di sicurezza elettrica, percorsi formativi, esperienze lavorative e ruoli coperti, tipologia di impianti elettrici trattati, ecc.

La stessa norma CEI 11-27 prescrive la necessità dell'attestazione di idoneità per i lavoratori che svolgono lavori sotto tensione in bassa tensione (fino a 1000 V in c.a.).

Queste persone sono così classificate:

**Persona idonea PEI** Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I (bassa tensione). Per la valutazione della persona idonea, il datore di lavoro può assumere a riferimento, una o più delle seguenti attività formative: le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento; la documentazione attestante l'avvenuta frequenza con esito positivo di specifici corsi di formazione, con indicati gli argomenti trattati, le esercitazioni teoriche e pratiche effettuate e le valutazioni finali del corso espresse dall'organizzazione esecutrice dei corsi; la formazione svolta in ambito aziendale.

### **Lavoratori dipendenti**

In base alla norma CEI 11-27 il datore di lavoro è responsabile dell'attestazione dell'idoneità per lavoratori dipendenti.

L'attestazione può riguardare tutti o parte dei lavori previsti nello specifico campo d'attività dell'azienda/impresa da cui la persona dipende.

Detta attestazione deve essere formalizzata per iscritto nell'ambito aziendale e deve essere rilasciata a fronte, tra l'altro, di processi formativi comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentativi dei lavori da effettuare.

La validità e l'estensione dell'idoneità al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, è comunque buona norma riesaminare l'idoneità con cadenza annuale.



## SCHEDA DI INFORMAZIONE - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Ai sensi del D.Lgs 81/08

### **Datori di lavoro e lavoratori autonomi**

Per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I, questi devono possedere le conoscenze necessarie per l' idoneità all' esecuzione dei suddetti lavori e, quando richiesto, autocertificare detta idoneità. Si raccomanda che tale autocertificazione sia basata sul possesso dei requisiti riguardanti, in particolare, la tipologia dei lavori sotto tensione in bassa tensione per i quali si è in possesso di adeguata esperienza.